



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 118/16
Lussemburgo, 8 novembre 2016

Sentenza nella causa C-41/15
Gerard Dowling e a. / Minister for Finance

Il diritto dell'Unione non osta all'aumento del capitale di una banca senza l'accordo dell'assemblea generale in una situazione di grave perturbamento dell'economia e del sistema finanziario di uno Stato membro

Gli interessi degli azionisti e dei creditori non possono essere ritenuti prevalenti in ogni circostanza rispetto all'interesse pubblico alla stabilità del sistema finanziario

La crisi economica che l'Irlanda si è trovata ad affrontare nel corso dell'anno 2008 ha avuto gravi ripercussioni tanto sulla stabilità finanziaria delle banche irlandesi quanto su quella di tale Stato membro. Nel dicembre del 2010, l'Irlanda e la Commissione hanno concluso un accordo per un programma di aggiustamento economico e finanziario. Mediante la decisione di esecuzione del 7 dicembre 2010¹, l'Unione ha messo a disposizione dell'Irlanda un'assistenza finanziaria in cambio della quale l'Irlanda si è impegnata a ristrutturare e a ricapitalizzare il settore bancario entro il 31 luglio 2011.

Conformemente a tali impegni, l'Irlanda ha proceduto alla ricapitalizzazione delle banche nazionali, tra cui in particolare la ILP, un ente creditizio che esercita la propria attività nel territorio irlandese. Il Ministro irlandese delle Finanze ha presentato agli azionisti della ILPGH (società che detiene la totalità del capitale sociale della ILP) una proposta intesa a facilitare la ricapitalizzazione della ILP. Tale proposta è stata respinta dall'assemblea generale della ILPGH il 20 luglio 2011.

Al fine di ricapitalizzare la ILP nonostante tale rifiuto, il Ministro ha ottenuto dal giudice un'ordinanza ingiuntiva che ha imposto alla ILPGH di emettere, in cambio di un conferimento di EUR 2,7 miliardi, nuove azioni a favore del Ministro. Quest'ultimo ha quindi ottenuto, senza una decisione dell'assemblea generale degli azionisti della ILPGH, il 99,2 % delle azioni di tale società.

Alcuni soci e azionisti della ILPGH hanno allora chiesto l'annullamento dell'ordinanza dinanzi alla High Court irlandese. A loro avviso, l'aumento del capitale derivante dall'ordinanza è incompatibile con una direttiva dell'Unione², in quanto esso è stato realizzato senza l'accordo dell'assemblea generale della ILPGH.

Il Ministro ha respinto tale argomentazione basandosi sulla decisione di esecuzione del 2010 e su altre disposizioni del diritto dell'Unione che autorizzano l'Irlanda a prendere le misure necessarie per difendere l'integrità del proprio sistema finanziario malgrado le disposizioni della direttiva.

La High Court ha concluso, sulla base di un bilanciamento delle probabilità, che la ILP non avrebbe potuto aumentare il proprio capitale minimo regolamentare dell'importo richiesto, cosicché la mancata ricapitalizzazione nel termine previsto avrebbe portato a un'insolvenza della ILP, insolvenza che avrebbe avuto gravi conseguenze per l'Irlanda e che avrebbe probabilmente aggravato la minaccia incombente sulla stabilità finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione.

¹ Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU 2011, L 30, pag. 34).

² Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo [54, secondo comma, TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 21).

Alla luce di tali circostanze, la High Court chiede alla Corte di giustizia se la direttiva osti all'emissione di un'ordinanza ingiuntiva come quella adottata nel caso di specie.

Nell'odierna sentenza, la Corte pone l'accento sulle circostanze che hanno portato all'adozione di tale ordinanza ingiuntiva. Essa sottolinea, in particolare, che, **all'esito di un bilanciamento degli interessi in gioco**, il giudice del rinvio è giunto alla conclusione che, a seguito della decisione dell'assemblea generale straordinaria della ILPGH di rigettare la proposta di ricapitalizzazione avanzata dal Ministro, l'ordinanza ingiuntiva era **il solo mezzo per garantire**, entro il 31 luglio 2011, la **ricapitalizzazione della ILP necessaria per evitare l'insolvenza di tale istituto finanziario e per prevenire così una grave minaccia per la stabilità finanziaria dell'Unione**.

La Corte rileva che la direttiva mira ad assicurare un'equivalenza minima nella protezione degli azionisti e dei creditori delle società per azioni. **Le misure previste da tale direttiva** riguardanti la costituzione di dette società, nonché la salvaguardia, l'aumento e la riduzione del loro capitale **garantiscono la protezione sopra ricordata dinanzi ad atti adottati da organi delle società stesse, e concernono dunque il funzionamento ordinario di queste ultime**. Tuttavia, la Corte osserva che l'ordinanza ingiuntiva costituisce una misura eccezionale che si inserisce in una situazione di grave perturbamento dell'economia e del sistema finanziario di uno Stato membro e che mira a rimediare ad una minaccia sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione.

La Corte conclude che **la direttiva non osta a una misura a carattere eccezionale (come l'ordinanza ingiuntiva) che, in una situazione di grave perturbamento dell'economia e del sistema finanziario di uno Stato membro, viene adottata dalle autorità nazionali senza l'approvazione dell'assemblea generale di una società, allo scopo di evitare un rischio sistemico e di garantire la stabilità finanziaria dell'Unione**.

Sebbene vi sia un evidente interesse pubblico a garantire, in tutta l'Unione, una tutela forte e coerente degli azionisti e dei creditori, tale interesse non può essere ritenuto prevalente, in ogni circostanza, rispetto all'interesse pubblico consistente nel garantire la stabilità del sistema finanziario istituito dai Trattati dell'Unione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575